

Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito - whistleblowing

1. A chi segnalare?

In base al D. Lgs 24/2023 ogni P.A. ha l'obbligo di istituire un corretto sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing). Nell'ambito scolastico, la gestione di questo processo è demandata all'Ufficio Scolastico Regionale e, in particolare, alla figura del RPCT. Per ulteriori informazioni si suggerisce quindi di visitare il sito dell'USR. Nel caso in cui l'USR non si fosse dotato di una procedura ad hoc, sarà possibile segnalare eventuali illeciti direttamente ad ANAC passando dalla piattaforma da questi selezionata.

Si chiede all'utenza di non inviare segnalazioni alla presente Istituzione Scolastica.

2. Quali sono i canali di segnalazione?

Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.

- interno: la segnalazione va inviata all'Ufficio Scolastico Regionale
- esterno: la segnalazione va inviata all'ANAC
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria

3. Cosa posso segnalare?

Possono formare oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4. Divieto di ritorsioni

Si ricorda che è assolutamente vietato compiere atti ritorsivi nei confronti del segnalante, di chi lo aiuta e dei suoi cari più prossimi e dei colleghi. In particolare, è vietato: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo.

5. Riservatezza e privacy

Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo; in tal caso, l'identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione non riguarda solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La titolarità del trattamento e quindi l'obbligo di fornire informativa sono in capo al RPCT e quindi all'Ufficio Scolastico Regionale.

Link di riferimento dell'USR LAZIO e del Ministero dell'Istruzione e del Merito:

<https://www.usrlazio.it/index.php?s=1326>

<https://www.miur.gov.it/web/guest/segnalazioni-di-illecito-whistleblower>